

Relazione illustrativa

Il riordino istituzionale, con il quale la Regione ha riassunto a livello centrale tutte le funzioni amministrative in materia di caccia, prima attribuite alle province, rende necessario approvare un nuovo regolamento regionale in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (*Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) come modificata dalla legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (*Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005*),

La proposta disciplina in modo unitario la materia della caccia su tutto il territorio regionale. Con la nuova disciplina regolamentare cessano di avere applicazione i diversi regolamenti provinciali fino ad oggi vigenti.

Con la presente proposta vengono altresì previste e inserite norme per la gestione degli ungulati, in attuazione della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994).

La proposta di regolamento è articolata nel modo seguente:

Titolo I – Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC).

Capo I - Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC.

Art. 1 e 2 . L’articolo 1 disciplina il funzionamento degli ATC e l’articolo 2 detta norme per la gestione finanziaria degli ATC.

Capo II - Accesso agli ATC.

L’articolo 3 è relativo all’indice di densità venatoria che viene fissato in non più di 1 cacciatore ogni 13 ettari di territorio agrosilvopastorale del comprensorio.

L’articolo 4 disciplina le modalità di ammissione dei cacciatori agli ATC. In particolare si prevede che l’iscrizione come ATC ulteriore rispetto a quello di residenza venatoria può essere effettuato per tipologie specifiche.

Gli articoli da 5 a 11 disciplinano, al fine di garantire il rispetto dell’indice di densità venatoria, i presupposti e le modalità per l’iscrizione all’ATC di residenza venatoria e agli ulteriori ATC, l’iscrizione dei cacciatori provenienti dalle altre regioni e la mobilità dei cacciatori sul territorio toscano.

Titolo II – Istituti faunistici, Istituti faunistico venatori e aree sottratte alla caccia programmata.

Capo I -Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna e oasi di protezione

L’articolo 12 individua le regole di dettaglio per l’istituzione e la gestione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna.

L'articolo 13 individua le regole di dettaglio per l'istituzione e la gestione delle oasi di protezione.

Capo II - Zone di ripopolamento e cattura che, detta norme per la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura, le norme per la gestione, per la cattura e il rilascio dei capi.

Gli articoli 14,15,16 e 17 contengono le norme di dettaglio per l'istituzione e la gestione delle zone di ripopolamento e cattura.

Capo III - Centri pubblici di fauna selvatica allo stato naturale.

L'articolo 18 individua le regole di dettaglio per l'istituzione e la gestione dei centri pubblici di fauna selvatica allo stato naturale.

Capo IV - Zone di rispetto venatorio.

L'articolo 19 individua le regole di dettaglio per l'istituzione e la gestione delle zone di rispetto venatorio.

Capo V - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

L'articolo 20 individua le regole di dettaglio per la costituzione dei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e in particolare indica il contenuto delle richieste di autorizzazione.

Capo VI - Aziende faunistico venatorie.

L'articolo 21 individua le regole di dettaglio per la costituzione delle aziende faunistico venatorie e in particolare il procedimento per la presentazione della domanda per le nuove istituzioni e le eventuali trasformazioni.

L'articolo 22 indica i requisiti del programma di conservazione e di ripristino ambientale che deve essere presentato ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 23 indica i requisiti del piano annuale di assestamento e prelievo che deve essere attuato nelle aziende faunistico venatorie.

L'articolo 24 detta le norme tecniche per la realizzazione delle recinzioni nelle aziende faunistico venatorie.

L'articolo 25 disciplina le immissioni di selvaggina all'interno delle aziende faunistico venatorie prevedendo che l'azienda conferisca alla Regione un importo corrispondente al 10 per cento della quantità di fauna immessa annualmente.

L'articolo 26 disciplina l'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie.

L'articolo 27 individua specifiche regole per la costituzione delle aziende faunistico venatorie in ambienti palustri.

Gli articoli 28, 29 e 30 disciplinano l'esercizio delle attività di controllo, prelievo e immissione della selvaggina, nonché le regole per la vigilanza.

Capo VII - Aziende agriturismo venatorie.

L'articolo 31 individua le regole di dettaglio per la costituzione delle aziende agriturismo venatorie e in particolare il procedimento per la presentazione della domanda per le nuove istituzioni e le eventuali trasformazioni.

L'articolo 32 indica i requisiti del programma di ripristino ambientale e di gestione economica che deve essere presentato ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

L'articolo 33 prevede una comunicazione annuale da parte del titolare dell'azienda agriturismo venatoria alla Regione relativa al consuntivo dell'attività svolta nella precedente stagione venatoria.

L'articolo 34 disciplina l'esercizio della caccia nelle aziende agriturismo venatorie.

L'articolo 35 disciplina le immissioni di selvaggina all'interno delle aziende agriturismo venatorie prevedendo che l'azienda conferisca alla Regione un importo proporzionato alla quantità di fauna abbattuta annualmente.

Gli articoli 36, 37 e 38 disciplinano l'esercizio delle attività di controllo, prelievo e immissione della selvaggina, nonché le regole per la vigilanza.

Capo VIII - Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

L'articolo 39 individua le tipologie di aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani autorizzabili.

L'articolo 40 individua le regole di dettaglio per la costituzione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per i cani e in particolare il procedimento per la presentazione della domanda per la nuova istituzione e le eventuali trasformazioni.

L'articolo 41 disciplina l'esercizio delle attività di immissione della selvaggina nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per i cani prevedendo l'obbligo di conferimento alla Regione di un importo corrispondente al 10 per cento della quantità di fauna immessa annualmente.

L'articolo 42 disciplina l'esercizio delle attività di controllo e le regole per la vigilanza.

Capo IX - Aree sottratte alla caccia programmata.

L'articolo 43 individua i criteri da osservare per l'accoglimento delle domande di esclusione di aree dal territorio soggetto a caccia programmata risponde alla necessità di consentire la completa realizzazione degli obiettivi programmati a livello regionale.

Titolo III - Detenzione e allevamento di fauna selvatica.

Capo I - Allevamento di fauna selvatica.

L'articolo 44 disciplina la domanda di autorizzazione e la comunicazione, nonché le regole per la tenuta del registro delle diverse tipologie di allevamento di fauna selvatica; In particolare, si tratta degli allevamenti per fini di ripopolamento, per la detenzione e l'allevamento di fauna selvatica

autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali e degli allevamenti a fini alimentari nonché degli allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi.

Gli articoli da 45 a 47 dettagliano specifiche modalità di gestione delle diverse tipologie di allevamento.

L'articolo 48 indica le specie di uccelli utilizzabili come richiami vivi.

L'articolo 49 disciplina le modalità di trasporto, utilizzo e detenzione degli uccelli da richiamo nell'ambito dell'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere.

Titolo IV - Cattura di uccelli a scopo di richiamo.

Capo I - Cattura di uccelli a scopo di richiamo.

L'articolo 50, al fine di garantire la rispondenza alla norma nazionale e comunitaria, stabilisce che le autorizzazioni all'utilizzo e gestione degli impianti di cattura vengono collegate a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della l. 157/1992.

Titolo V - Appostamenti.

Capo I - Appostamenti.

Gli articoli da 51 a 63 contengono le norme regolamentari per la realizzazione delle diverse tipologie di appostamenti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il loro utilizzo da parte dei cacciatori. In particolare, al fine di tutelare la sicurezza nell'esercizio venatorio vengono rimodulate le distanze minime da osservare per la costruzione degli appostamenti e per l'esercizio delle altre forme di caccia nei pressi degli appostamenti stessi.

Titolo VI - Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati.

Capo I - Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati.

Gli articoli 64 e 65 indicano l'articolazione territoriale in cui deve essere attuata la gestione degli ungulati e le regole tecniche e le modalità per il monitoraggio degli ungulati.

L'articolo 66 specifica il contenuto del piano annuale di gestione degli ungulati nelle aree vocate previsto dalla l.r. 10/2016.

L'articolo 67 disciplina nel dettaglio l'attuazione degli interventi nelle aree non vocate previsti dal piano.

L'articolo 68 specifica i compiti degli ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati

L'articolo 69 detta specifiche regole per la gestione degli ungulati all'interno delle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie.

Gli articoli 70 e 71 disciplinano il recupero dei capi feriti durante le azioni di caccia e le verifiche sui capi abbattuti.

Capo II - Caccia al cinghiale.

L'articolo 72 prevede i requisiti che i cacciatori devono possedere per l'esercizio della caccia al cinghiale.

L'articolo 73 stabilisce specifiche regole per la caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC.

Capo III - Prelievo selettivo degli altri ungulati.

Gli articoli 74 e 75 disciplinano l'esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi.

Capo IV - Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico.

Gli articoli da 76 a 85 disciplinano la gestione venatoria del cervo confermando la precedente disciplina che era stata disposta per gestire le popolazioni in modo unitario, in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Titolo VII - Abilitazioni venatorie e per il controllo faunistico.

Capo I - Abilitazione all'esercizio venatorio.

Capo III - Altre abilitazioni.

Gli articoli da 86 a 95 stabiliscono le disposizioni di dettaglio al fine di indicare le modalità organizzative per il rilascio delle abilitazioni previste dalla legge, le modalità di valutazione dei candidati ed i loro requisiti di accesso.

Titolo VIII – Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV).

Capo I - Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV).

L'articolo 96 indica i compiti e le modalità di attivazione del sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV), quale strumento informatico necessario alla gestione della raccolta e elaborazione dei dati necessari per supportare l'attività di programmazione e di pianificazione faunistico venatoria regionale svolta dall'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria istituito presso la competente struttura della Giunta regionale.

Titolo IX – Disposizioni finali.

Gli articoli 97, 98 e 99 prevedono le norme transitorie e le abrogazioni.